

## Antiriciclaggio. Consultazione di Bankitalia

# Scarse informazioni sui fondi, la banca rifiuta il cliente

**Ranieri Razzante**

/// L'antiriciclaggio rafforza la verifica della clientela. La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ieri per la consultazione pubblica, detta le tanto attese regole attuative del decreto legislativo 231 del 2007, in materia di profilatura del rischio dei clienti degli intermediari finanziari e della verifica della natura e scopo dei loro rapporti.

Le novità, che entreranno in vigore dopo la fine della consultazione, prevista per il 15 marzo (ma cui seguirà un periodo di elaborazione del definitivo da parte dell'organo di vigilanza) sono numerose. Innanzitutto si chiariscono gli elementi che vanno tenuti in considerazione nell'approccio con il cliente e nella valutazione della sua operatività nel tempo. Spiccano le notizie su eventuali procedimenti penali in corso, sulle condizioni patrimoniali, la forma societaria e la sua compagine, gli eventuali collegamenti del cliente con soggetti residenti in Paesi non collaborativi, l'esposizione politica, il titolare effettivo. Per quest'ultimo in particolare, ossia la persona o persone che posseggono il controllo o la maggioranza di diritto o di fatto della società cliente della banca o dell'intermediario, una delle novità è un sostanziale esonero da verifiche complesse della sua identità se si tratta di persone fisiche estere o di catene societarie assai lunghe, con ramificazioni all'estero. La Banca d'Italia precisa comunque che questa operatività va utilizzata su profili di rischio bassi di riciclaggio; altrimenti il cliente va rifiutato.

Di pari rilevanza la precisazione che dà la facoltà alle banche di instaurare i rapporti anche verificando i dati dei titolari effettivi dopo la firma dei relativi contratti, ma senza consentire nel frattempo una operatività sul conto da parte del soggetto che lo ha aperto. Entro trenta giorni andrà completato il riscontro documentale o chiudere il rapporto.

Le richieste di dati alla clientela si spingeranno fino al profilo patrimoniale e professionale, all'origine dei fondi utilizzati nelle transazioni, alle relazioni d'affari e professionali. Ciò senza che ci si debba trasformare in "investigatori"; il cliente potrà rifiutar-

si di fornire le informazioni richieste, ma ciò porterà l'istituto a negargli l'inizio della relazione o l'operazione occasionale. Queste ultime rileveranno se superiori ai 15mila euro.

Le informazioni sulla clientela andranno sempre aggiornate; è a carico dell'intermediario procedere in ogni caso a richieste o ricerche supplementari quando gli risulti che i dati (rilevanti) in suo possesso non siano più attuali. Rafforzate le misure di adeguata verifica nei casi di versamento di contanti, di fondi provenienti dall'estero, dell'utilizzo di forme tecniche che possano favorire l'anonimato (conti aperti a distanza o via internet). Un capitolo a parte è sulla verifica delle banconote, soprattutto dei tagli da 200 e 500 euro: controlli rafforzati sulle operazioni unitarie oltre i 5mila euro messe in atto con versamenti o prelievi di contante con queste caratteristiche. Inoltre - riferisce **Radiocor** - **Bankitalia** ha disposto sanzioni amministrative pecuniarie per 210mila euro nei confronti di esponenti ed esponenti di **Deutsche Bank** Spa per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni

